

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

(Legge 8 agosto 1977 n. 513 e

Legge 5 agosto 1978 n. 457)

Tra i sottoscritti:

- l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, C.F.:

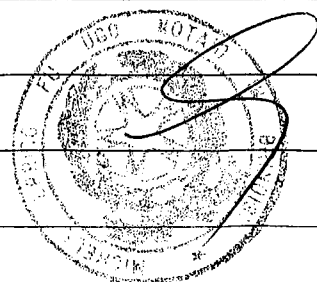
00061820742;

- LONGO Antonio, nato in Francavilla Fontana l'8 giugno 1937, nella sua qualità di Coordinatore Generale dello stesso Istituto, ove domicilia per la carica;

- DE MITRI Maria, nata in Racale (LE) il 15 Settembre 1918 e residente in Brindisi alla Via M. Buonarroti n. 72, pensionata, C.F.: DMT MRA 18P55 H147G, vedova.

P R E M E S S O

- che la Signora DE MITRI Maria assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Brindisi Quartiere CEP alla Via M. Buonarroti n. 72 Lotto 19° CEP Scala A Piano secondo, interno 3, composto di numero cinque (5) vani utili oltre gli accessori nonchè scantinato al piano terra, ha presentato a suo tempo domanda di cessione in proprietà dell'alloggio predetto, domanda che è stata confermata nei termini previsti dalla legge 8 agosto 1977 n. 513 e dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, si conviene e si stipula quanto segue:



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Prot. N° 123

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N° 20

DELIBERAZIONE N° 9138

OGGETTO: LG. REG. EE 11/8.88, N. 19 - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DI ALLOGGI DI E.P.P. MEDIANTE STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI NOTARILI DI COMPRAVENDITA, DA EFFETTUARSI AI SENSI DEGLI ARTT. 28 E 29 DELLA LEGGE 8.8.77, N. 513 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FAVORE DEI RELATIVI ASSEGNATARI O AVENTI DIRITTO AL SUBENTRO NEL RAPPORTO DI LOCAZIONE. =

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno Nov del mese di Agosto alle ore 08,30 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, sita in Via G.B. Casimiro, n° 27:

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
1) Ing. Augusto DELLI SANTI	-Presidente	...SI...	...
2) C.d.L. Angelo LENOCI	-V. Presidente	...	...SI...
3) Dr. Cosimo MATULLI	-Consigliere	...	...SI...
4) Avv. Donato MUSA	-	...	...
5) S.ra Maddalena ARMENTANI	-	...	...
6) Dott. Mario SCODITTI	-	...	...
7) Dott. Nicola CARPARELLI	-	...	...
8) Sig. Armando LEO	-	...	...
9) Sig. Cosimo LEONE	-	...	...SI...
10) ...	...	...	...
COLLEGIO SINDACALE			
11) Dr. Domenico CATANZARO	-Presidente	...SI...	...
12) Dr. Vincenzo SCHILARDI	-Sindaco Rev.	...SI...	...
13) Rag. Fortunato ORLANDO	-Sindaco Rev.	...SI...	...

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario incaricato della redazione del presente verbale.

Il PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'Ordine del Giorno trasmesso in data 29 - 08 - 1999
N° di prot. 103 e successa Comunicazione Telefonica il 04 del 04/08/99.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione presidenziale d'urgenza n. 198/91 del 28.6.1991, vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. Rep. n. 5433 del 22.8.1991, avente ad oggetto: "Legge Regionale 11.8.1988, n. 19 - cessione in proprietà alloggi di ERP a sensi dello art. 29. Legge 8.8.1977, n. 513;
- Visto l'art. 2 - comma 4° della L.R. 11.8.88, n. 19, concernente le modalità di approvazione da parte della Giunta Regionale delle proposte dell'I.A.C.P.;
- Atteso che il suddetto atto deliberativo, inviato al Presidente della Giunta Regionale per l'approvazione di cui al predetto comma 4°, con lettera raccomandata A.R. del 16.7.91 prot. n. 4480, non risulta ancora riscontrato;
- Rilevato che, pertanto, si è formato il c.d. "silenzio-assenso" così come previsto dallo stesso comma 4° dell'art. 2;
- Visto l'art. 29 della legge 8.8.1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la cessione in proprietà di alloggi di ERP previa autorizzazione della Regione Puglia;
- Considerato che, ai sensi del 2° comma di tale articolo, la cessione deve avvenire secondo le condizioni e modalità di cessione previste dall'art. 28 della stessa legge;
- Esaminata la documentazione esistente in atti dalla quale risulta che il prezzo definitivo di cessione degli alloggi, che varierà solo a seguito delle modalità di pagamento che saranno prescelte dall'interessato così come previsto dalle predette norme di legge, è stato elaborato sulla base del valore venale determinato dallo U.T.R. e dalla documentazione reddituale a suo tempo prodotta dagli interessati;
- Considerato, infine, che allo stato non sussistono motivi ostativi alla cessione in proprietà a favore dei relativi assegnatari o aventi diritto al subentro nel rapporto di locazione, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco che, allegato al presente provvedimento deliberativo costituisce parte integrante, essenziale ed inscindibile;
- Ritenuto di dover imputare le entrate rivenienti dalla alienazione degli alloggi di cui alla allegato elenco al Tit. 3° - Cat. 09 - Cap. 02 - Art. 01 del bilancio prev. 1996 avente ad oggetto: "Alienazione stabili di proprietà in locazione: Alloggi costruiti con il contributo dello Stato";
- Visto l'attestato di regolarità degli atti rilasciato dal dirigente del servizio proponente;
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, ed all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

Di trasferire in proprietà, mediante stipula dei relativi contratti notarili di compravendita, da effettuarsi ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 8.8.1977, n. 513, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei relativi assegnatari o aventi diritto al subentro nel rapporto di locazione, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco che, allegato al presente atto costituisce parte integrante, essenziale ed inscindibile, dando mandato ai competenti uffici di provvedere a quanto occorrente per il perfezionamento dei relativi atti.

Di imputare le entrate rivenienti dalla alienazione degli alloggi di cui all'allegato elenco al Tit. 3°, Cat. 09 - Cap. 02 - Art. 01 del bilancio prev. 1996, avente ad oggetto: "Alienazione stabili di proprietà in locazione: Alloggi costruiti con il contributo dello Stato".

Il tutto è subordinato alla preliminare estinzione da parte degli assegnatari di ogni eventuale posizione debitoria sulla base della dichiarazione dell'Ufficio interessato.

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
Prot. N. 2752 li, 23.09.1999
La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta
del 23.09.1999 pronuncia:
"PRENDE ATTO"
IL SEGRETARIO SUPPLENTE
(Rag. Filippo CENTONZE)

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato,
viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
(Dr. Ing. Augusto DELLI SANTI)

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

I COMPONENTI

(Angelo LENOCI) _____

(Cosimo MATULLI) _____

(Donato MUSA) _____

(Maddalena ARMENTANI) _____

(Mario SCODITTI) _____

(Nicola CARPARELLI) _____

(Armando LEO) _____

(Cosimo LEONE) _____

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa al-
l'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 03-09-1999 e vi rimar-
rà per quindici giorni consecutivi.

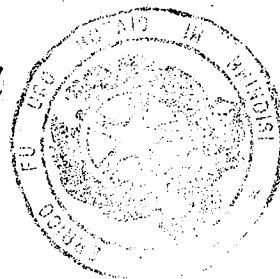
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO CONVENEVOLE

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per copia conforme

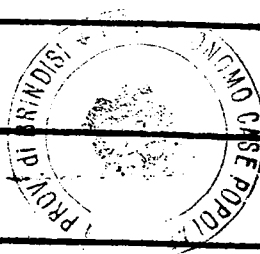


Brindisi, li. 16-12-1999
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ELENCO DEGLI ALLOGGI DA CEDERSI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11.8.1988 N. 19 SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 29 DELLA LEGGE 8.8.1977, n. 513.

C O M U N E	Lotto o Cant.	Via - Piazza	scala	piano	int.	PREZZO DI CESSIONE DEFINITIVO	GENERALITA' ASSEGNATARIO
BRINDISI	19° CEP	M.Buonarroti	A	2	3	34.300.000.=	DE MITRI Maria ved. Chionna
IL COORDINATORE GENERALE F.10 (Dott. Ing. Antonio LONGO)						IL PIÙ F.10 (Dott. Ing. Antonio DELLA SANTO)	



Per copie conforme

Brindisi, 1/11/88



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ARTICOLO 1

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in persona del suo rappresentante ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende e trasferisce alla Signora DE MITRI Maria, in appresso più brevemente indicata "acquirente", che accetta per sè, suoi eredi, ed aventi causa ed acquista, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi Quartiere CEP alla Via M. Buonarroti n. 72 Lotto 19° CEP Scala A Piano secondo, interno 3, composto di numero cinque (5) vani utili oltre gli accessori nonchè scantinato al piano terra, oltre gli accessori oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, ed in particolare il vano scala, il terrazzo, il porticato, il corridoio scantinati e uno scantinato comune in pro quota indivisa. Il predetto alloggio confina con: a nord stessa ditta, a sud Via M. Buonarroti, ad est alloggio int. 4/B e ad ovest con scala A e alloggio int. 4/A. Lo scantinato confina: a nord stessa ditta, a sud corridoio scantinati, a est scala A, a ovest scantinato int. 2/A. Detto alloggio unitamente allo scantinato è riportato nel NCEU del Comune di Brindisi, alla partita 2232 fgl. 28 ptc. 588 sub 9 Via Prol. Nicolo' Tommaseo p. 2, zc. 1, Ctg. A/3, Cl. 2, vani 9, RC. 1.395.000.

Per una migliore identificazione dell'immobile, si allega al presente Atto sotto la lettera "A", la piantina planimetrica debitamente firmata dai comparenti. L'alloggio viene venduto

513. Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice.

ARTICOLO 5

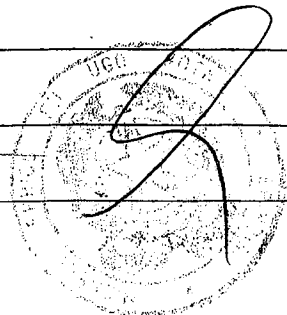
Ai sensi dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per gli altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente articolo 4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonchè delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla.



La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ARTICOLO 6

L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o di altro Ente Pubblico.

Ogni atto o pattuizione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma, è nulla.

ARTICOLO 7

A norma dell'art. 39 della Legge Regionale 20/12/1984 n. 54, la amministrazione dello stabile passa al Condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

Qualora già costituito, l'acquirente entrerà a far parte del Condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal Regolamento di Condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, la amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di variazioni annuali.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'ammi-

eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede e l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e fare notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

ARTICOLO 13

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

ARTICOLO 14

Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi, a trascrivere il presente Atto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli articoli.

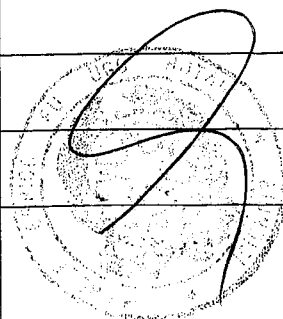
Le parti richiedono che il presente Atto rimanga a raccolta del Notaio autenticante le firme del medesimo Atto.

De Miti Maria
REPERTORIO N. 61550

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,



CERTIFICATO

che previa rinuncia della parte, e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, la Signora DE MITRI Maria, nata in Racale (LE) il 15 Settembre 1918 e residente in Brindisi alla Via M. Buonarroti n. 72, pensionata, C.F.: DMT MRA 18P55 H147G, vedova, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la propria firma in calce all'antescritto Atto e sul margine dei fogli intermedi, e sull'allegato con me Notaio, come per legge, ed ha reso la dichiarazione davanti a me Notaio ai sensi degli articoli 4 e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, contenuta nella presente scrittura che si autentica. La parte ha richiesto che il presente Atto rimanga a raccolta nei rogiti di me Notaio.

Brindisi, lì 28 Gennaio 2000



X *Antonio Luciani*
X *[Signature]*

REPERTORIO N. 62364 RACCOLTA N. 18701

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

C E R T I F I C O

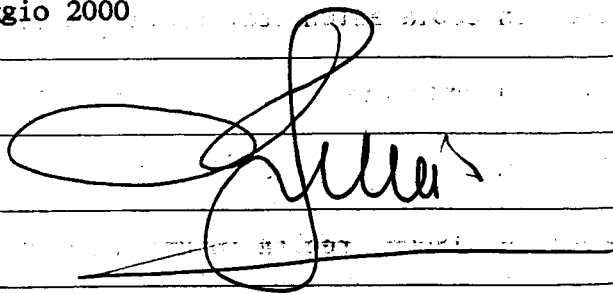
che previa rinunzia delle parti di comune accordo tra loro e
col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

PANETTELLA rag. Antonio, nato in Mesagne (Br) il 28 giugno
1951, in qualità di Presidente pro tempore del Consiglio di
Amministrazione dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi, domiciliato per la carica presso
la sede dell'Istituto in Brindisi alla Via Casimiro n. 27,
C.F.: 00061820742, giusta Deliberazione della Giunta Regiona-
le del 15 marzo 2000 n. 103, nonchè Verbale del Consiglio di
Amministrazione del detto Istituto in data 28 aprile 2000 n.
9248, che, in copia autentica, trovasi allegata alla scrittu-
ra privata autenticata nelle firme da me Notaio in data 22
marzo 2000 rep. n. 62240 ed in data 15 maggio 2000 rep. n.
62811 racc. n. 18609, reg.ta in Brindisi il 31 maggio 2000 al
n. 270, autorizzato al presente Atto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 9138 prot. n. 123 argomento
n. 20 in data 9 agosto 1999, che, in copia conforme, è alle-
gata alla presente scrittura privata sotto la lettera "B",
per formarne parte integrante e sostanziale;

- LONGO Antonio, nato in Francavilla Fontana l'8 giugno 1937, nella sua qualità di Coordinatore Generale dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, C.F.: 00061820742, delle cui identità personali, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce all'antescritto Atto e sul margine dei fogli intermedi e sull'allegato "A" ed il Presidente pro tempore Panettella Antonio ha reso la dichiarazione davanti a me Notaio ai sensi degli articoli 4 e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, contenuta nella presente scrittura che si autentica.

Le parti hanno richiesto che il presente Atto rimanga raccolta ai miei rogiti.

Brindisi, lì 29 maggio 2000

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Notary Public, is written over the text. The signature is fluid and cursive, with a prominent loop at the beginning.

nistrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso dei condomini secondo quanto previsto dalle norme del C.C. vigenti in materia.

ARTICOLO 8

Con riferimento all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante dell'Istituto venditore, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto è stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967 e non sono state apportate modifiche ai fini della disciplina urbanistica esistente. La Signora DE MITRI Maria dichiara, agli effetti degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, che i redditi derivanti dall'immobile oggetto del presente contratto, non sono stati denunciati nell'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione in



quanto non ancora proprietaria.

ARTICOLO 9

A norma dell'art. 10 del vigente Statuto dello I.A.C.P. e dello art. 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e, in caso di sua assenza od impedimento, dal suo facente funzioni.

ARTICOLO 10

Per quanto non espressamente convenuto nel presente Contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 513, alla legge 5 agosto 1978 n. 457 nonché alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ARTICOLO 11

Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto, sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse, comporta la immediata risoluzione del contratto.

Sono altresì a carico dell'acquirente, le spese degli allegati al presente Atto.

ARTICOLO 12

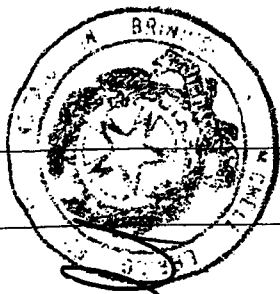
Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti

De Maria
Autore
Autore

e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione. L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno. L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1227 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire Ventisettemilioniquattrocentoquarantamila (L. 27.440.000), quale risulta dalla determinazione del valore venale effettuata da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513 e 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate. Tale somma è



stata già interamente versata dall'acquirente all'Istituto venditore, oltre l'I.V.A. nella misura del 4%, che, con il presente Atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni iscrizione di ufficio. Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

ARTICOLO 3

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ARTICOLO 4

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della legge 8/8/77 n. 513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio oggetto del presente contratto, non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio, dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 8 agosto 1977 n.

*Declaro e ho ricevuto
l'atto di acquisto
dell'acquirente*